



UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI

DECRETO PRESIDENZIALE

n. 64 del 06/05/2025

Oggetto: COMUNE DI LANGHIRANO - PRATICA SUAP 447/2024 - PROCEDIMENTO UNICO ART. 53 DELLA L.R. 24/17 DA ESEGUIRSI IN FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA (ART. 14, LEGGE N. 241/1990 MOD.) PER LA REALIZZAZIONE DI UNA TORRE PER NUOVO ESTRUSORE NELLO STABILIMENTO GAMMAPACK DEL CAPOUOGO IN VARIANTE AL RUE. PARERE.

IL PRESIDENTE

VISTI:

- il D.Lgs n.152/2006, come modificato dal D.Lgs n.4/2008;
- la Legge Regionale n. 24 del 21.12.2017 e la Delibera di Giunta Regionale n. 1956 del 22.11.21;

PREMESSO

che il Comune di Langhirano ha iniziato la procedura approvativa del PUG, per il quale è conclusa la fase di consultazione, e risulta attualmente dotato di un Piano Strutturale Comunale -previgente- approvato con delib.di C.C. n. 40 del 04.07.2011, di un Piano Operativo Comunale approvato con delib. C.C. n.31 del 07.04.2014 (non più efficace), nonché di un Regolamento Urbanistico Edilizio approvato con delib. di C.C.n. 65 del 28.11.2011;

che la Ditta Gamma Pack S.p.a. in data 23/12/2024 (acquisita al protocollo comunale ai numeri 24365, 24366, 24367, 24368 del 24/12/2024, e successive integrazioni in data 03/01/2025

acquisite al protocollo al numero 107, 108, 109 e in data 08/01/2025 prot. n. 280), ha presentato la richiesta al comune stesso per il progetto di nuova costruzione di torre per nuovo impianto estrusore all'interno di stabilimento esistente in variante alla pianificazione territoriale vigente (RUE), secondo il procedimento Unico di cui all'art. 53, comma 1, lettera b) della L.R. 24/2017;

che il Comune con nota del 13/01/2025 prot. n. 582 provvedeva all'indizione della Conferenza dei Servizi in oggetto in forma semplificata modalità asincrona;

che nel successivo periodo per la richiesta delle integrazioni pervenivano al Comune

- ARPAE SAC 16/01/2025 prot. n. 8256;
- AUSL Servizio Igiene Pubblica 20/01/2025 prot. n. 3895;
- AUSL Servizio NIP 23/01/2025 prot. n. 4733;

che il Comune riceveva altresì i pareri favorevoli di:

- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio 22/01/2025 prot. n. 603;
- Comando Vigili del Fuoco di Parma 29/01/2025 prot. n. 1430;

che con nota del 30/01/2025 venivano sospesi i termini della conferenza al fine di acquisire la documentazione integrativa;

che la documentazione integrativa perveniva al SUAP nelle date:

06/02/2025 – prot n. 2728 – integrazione per ARPAE SAC

06/02/2025 – prot n. 2734 – integrazione per AUSL Igiene Pubblica

06/02/2025 – prot n. 2735 – integrazione per AUSL Servizio NIP

che il progetto, inerente la produzione GAMMAPACK di film per il packaging al servizio dell'industria alimentare, risulta dettato dall'esigenza della sostituzione di sostituire un estrusore divenuto ormai obsoleto. La nuova tecnologia costruttiva, che ottimizza e rende più efficiente il processo produttivo, ha la necessità di sviluppare il nuovo macchinario in altezza, anziché in orizzontale, come il precedente. Da qui l'esigenza di realizzare un volume in grado di contenere il nuovo estrusore, fulcro dell'attività produttiva dello stabilimento Gammapack s.p.a. configurandosi come una trasformazione edilizia limitata, all'interno della pianta esistente del corpo di fabbrica;

CONSTATATO

che PTCP, non evidenzia particolari vincoli per l'area in oggetto;

che l'area ricade entro il vincolo ministeriale (art 136 D.lgs. 42/04) del Castello di Torrechiara;

che la zona d'intervento è ubicata entro il T.U., a sud del campo sportivo del capoluogo ed è classificata dal RUE come "Sub-Ambiti consolidati per attività produttive e terziarie di rilievo comunale". Per tali zone, l'altezza massima ammissibile risulta essere di 14,00 ml. mentre la per la nuova struttura si prevede un'altezza finita esterna di circa m. 19,70.

Pertanto si richiede la modifica il parametro dall'Art. 104.1 del RUE (p.to 5. Scheda usi ammessi e parametri edilizi ed urbanistici) che norma l'altezza massima dei fabbricati, portando il valore limite dagli attuali 14,00 ml ai necessari 19,00 ml. (anche in questo caso si prende a riferimento la definizione di altezza massima del fronte, calcolata ai sensi delle DTU, come misura delimitata tra la quota del piano di calpestio a terra e la quota del punto di intersezione tra la parete perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura).

Si richiede inoltre di ammettere una tolleranza tra quanto qui richiesto e rappresentato negli elaborati grafici allegati di +/- 50 cm, in modo da potere fare fronte ad eventuali modifiche costruttive che si dovessero determinare in fase di progettazione esecutiva del macchinario da installare all'interno del nuovo fabbricato.

CONSTATATO inoltre:

Che riguardo la Valutazione ambientale strategica si rileva che il Comune non ha compiutamente elaborato uno specifico documento, in ragione della modifica di un solo parametro edilizio finalizzato ad un ammodernamento tecnico in area già edificata nel T.U.; non risultano rilevabili specifici impatti a carico delle matrici principali (Aria, Acque sup. e sotterranee, Suolo e sottosuolo, Biodiversità, Rumore, Mobilità e trasporti, e rete ecologica, Rifiuti, Energia). Riguardo la tematica "Paesaggio" (l'area ricade all'interno di un vincolo ministeriale art.136 del Nuovo Codice) si rimanda al parere della Soprintendenza (favorevole) che comunque già in fase progettuale ha collaborato al fine di ridurre l'impatto visivo del nuovo volume.

CONSIDERATO:

i pareri pervenuti espressi dagli enti:

- ARPAE SSA (PG/2022/6371 del 14/01/2025 Cod. Sinadoc 3151/2025) - parere favorevole;
- AUSL Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. PARMA SUD EST parere favorevole;
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio 22/01/2025 prot. n. 603 parere favorevole;
- Comando Vigili del Fuoco di Parma 29/01/2025 prot. n. 1430 parere favorevole;

che la pubblicazione della documentazione progettuale è avvenuta sul BURERT n. 31 del 12/02/2025 periodico (parte seconda) e all'Albo pretorio online del Comune di Langhirano nella medesima data e considerato che entro i termini in esso indicati non sono pervenute osservazioni ai, sensi del comma 8 art. 53 L.R. 24/2017;

che preso atto degli elaborati trasmessi, si ritiene che non sussistano elementi ostativi, attinenti la pianificazione provinciale di competenza dello scrivente Servizio, alla realizzazione del progetto in esame, in quanto gli elaborati così come integrati sono ritenuti tali da garantire il rispetto delle tutele così come sopra evidenziate limitatamente agli aspetti di competenza e le disposizioni di tutela contenute negli strumenti di pianificazione provinciale di valenza territoriale;

che l'istruttoria svolta dal Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia, non ha evidenziato criticità in merito alla compatibilità geologica connessa alla proposta di variante urbanistica in oggetto;

che, visti gli esiti della Conferenza dei Servizi, valutati i contenuti dei pareri ARPAE e AUSL si ritiene di poter esprimere parere favorevole, visti altresì gli elaborati tecnici integrati e i pareri favorevoli degli altri enti chiamati alla CdS stessa, fermo restando che, ai sensi dell'art.17 del D.Lgs 152/06, il Comune dovrà provvedere a rendere pubblica la decisione finale in merito all'approvazione della variante, nel rispetto della procedura di cui all'art.8 DPR 160/2010;

ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che non viene acquisito il parere del Ragioniere Capo in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in quanto il presente provvedimento non ha alcuna rilevanza contabile;

DATO ATTO che il soggetto responsabile del parere di regolarità tecnica autorizza la Segreteria ad apportare al presente provvedimento le rettifiche necessarie, dovute ad eventuali errori materiali, che non comportino modifica del contenuto volitivo dell'atto medesimo dell'art.52 delle NdiA;

DECRETA

- di esprimere ai sensi dell'art.5 della LR 20/2000 e s.m.i. e dell'art.17 del DLgs 152/2006, come modificato dal DLgs n.4/2008, parere motivato favorevole sulla variante urbanistica al RUE del Comune di Langhirano, nel rispetto delle prescrizioni tecniche su indicate e individuate in sede di Conferenza dei Servizi, per la quale si evidenzia contestualmente l'assenza di rilievi di carattere urbanistico e ambientale;
- di trasmettere altresì allo stesso Comune copia del presente atto per l'assunzione dei provvedimenti conseguenti;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web della Provincia di Parma ai sensi dell'art. 9 del DLgs. 33/2013 e s.m.i. riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

DECRETA

Il Presidente
(FADDA ALESSANDRO)
con firma digitale



UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. **1493 /2025** ad oggetto:

" COMUNE DI LANGHIRANO - PRATICA SUAP 447/2024 - PROCEDIMENTO UNICO ART. 53 DELLA L.R. 24/17 DA ESEGUIRSI IN FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA (ART. 14, LEGGE N. 241/1990 MOD.) PER LA REALIZZAZIONE DI UNA TORRE PER NUOVO ESTRUSORE NELLO STABILIMENTO GAMMAPACK DEL CAPOUOGO IN VARIANTE AL RUE. PARERE. "

Viste le motivazioni espresse nel testo della proposta di atto in oggetto, formulate dal sottoscritto Dirigente, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Note:

Parma , 05/05/2025

Sottoscritto dal Responsabile
(RUFFINI ANDREA)
con firma digitale